

DECRETO N. 22 DEL 28 marzo 2012

OGGETTO: Ditta De Luca Servizi S.r.l. – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi

con sede legale ed ubicazione impianto in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 132 del 30 dicembre 2009 e s.m.i..

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR 132 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. – Variazione Layout impiantistico, della miscelazione "in deroga" degli oli e modalità di

gestione R13.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

il DSR n. 132 del 30 dicembre 2009 con cui è stata rilasciata alla Ditta De Luca Servizi S.r.l. sulla base dell'istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività soggetta al punto 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.) relativamente all'impianto di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e non

pericolosi ubicato in Via Donatori di sangue, 46, Vittorio Veneto (TV);

i DSR n. 21 del 31 marzo 2010 e 22 del 22 aprile 2011 di modifica del succitato DSR n. 132 del 30 dicembre 2009;

(3) VISTA la nota del 11 agosto 2011 con cui la Ditta ha comunicato la sostituzione dell'evaporatore

monostadio e del disoleatore;

(4) VISTA la nota del 29 novembre 2011, con cui la Ditta De Luca Servizi S.r.l. ha presentato istanza

per la variazione dei quantitativi di rifiuti stoccabili in R13;

(5) VISTA la propria nota n. 577209 del 12 dicembre 2011 con cui si chiedeva a Provincia ed ARPAV

di esprimersi in merito alla succitata richiesta di variazione per lo stoccaggio in R13 dei

rifiuti:

(6) PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni - entro i termini previsti - da parte di Provincia ed

ARPAV, in merito alla succitata richiesta;

(7) VISTA la nota datata 29 dicembre 2011 con cui la Ditta De Luca Servizi S.r.l. ha integrato quanto

già richiesto in occasione della precedente nota del 29 novembre 2011, chiedendo di fatto l'eliminazione dei vincoli di cui alla Tabella 2 dell'allegato A al DSR n. 132/2009 –

successivamente abrogata dal DSR n. 22/2011 e sostituita con l'Allegato A al medesimo

decreto;

(8) PRESO ATTO inoltre che, all'interno della medesima nota la Ditta chiedeva di poter utilizzare il

quantitativo fissato in 283,5 tonnellate, attualmente autorizzato per lo stoccaggio funzionale al trattamento presso l'impianto di distillazione degli oli, anche ai fini della sola messa in riserva di emulsioni (R13), che verranno successivamente inviate presso altri

impianti di recupero;

(9) VISTI gli esiti della riunione tecnica istruttoria, tenutasi il 23 gennaio 2012, il cui verbale è stato

trasmesso, a Provincia, ARPAV, Comune di Vittorio Veneto e Ditta, con nota n. 55367 del

3 febbraio 2012;

(10) CONSIDERATO

che nel corso della succitata riunione tecnica istruttoria si è convenuto, in accordo con gli Enti presenti ed in un'ottica di omogeneizzazione delle autorizzazioni regionali, di eliminare la ripartizione dei quantitativi di stoccaggio per ogni singolo codice CER di rifiuti, mantenendo la sola indicazione del quantitativo massimo istantaneo stoccabile autorizzato;

(11) CONSIDERATO

inoltre che, a seguito delle osservazioni avanzate dalla Ditta in merito alla richiesta di poter utilizzare il quantitativo fissato in 283,5 tonnellate anche ai fini della sola messa in riserva di emulsioni (R13), si è convenuto, in accordo con gli Enti presenti, di sostituire la prescrizione n. 6.1.1 del DSR n. 132/2009 come di seguito riportato:

6.1.1 283,5 t, stoccaggio funzionale al trattamento presso l'impianto. Tale quantitativo potrà essere utilizzato, in caso di necessità, anche per la mera messa in riserva (R13), purché venga mantenuta l'efficienza del sistema di trattamento delle emulsioni.

(12) CONSIDERATO

che sempre in sede di riunione tecnica istruttoria la Ditta ha dichiarato di voler presentare quanto prima un'apposita planimetria relativa alla modifica del Layout impiantistico (Allegato B al DSR n. 132/09), contenente anche le modifiche esaminate in sede di riunione tecnica istruttoria;

(13) CONSIDERATO

che, in sede di riunione tecnica istruttoria del 23 gennaio 2012, è stata esaminata la nota datata 5 maggio 2011 con cui la De Luca Servizi S.r.l. avanzava la richiesta di modifica dell'autorizzazione in essere, al fine di aggiornare l'autorizzazione stessa al novellato art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2011, che ha abrogato tra l'altro l'Allegato G al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

(14) PRESO ATTO

che la Ditta De Luca Servizi S.r.l. era già autorizzata ad effettuare tale operazione di miscelazione degli oli esausti, ancor prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 205/2011 di modifica del Testo unico Ambientale;

(15) VISTO ...

il parere n. 3759 del 15 dicembre 2011, con cui la CTRA ha approvato le Linee Guida per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, così come definite dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

(16) PRESO ATTO

che, alla luce di quanto sopra, si è convenuto, sempre in sede di riunione tecnica istruttoria del 23 gennaio 2012 ed in accordo con gli Enti presenti, di adeguare l'autorizzazione in possesso della Ditta De Luca Servizi S.r.l. (vedi punti 8.1 e 8.2 del DSR n. 132/09) per l'effettuazione dell'operazione di miscelazione degli oli usati e delle emulsioni, in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

(17) VISTA

la nota del 31 gennaio 2012 con cui la Ditta ha presentato il nuovo Layout impiantistico, riportante le modifiche non sostanziali richieste con le succitate note del 29 novembre e 29 dicembre 2012, nonché la sostituzione dell'evaporatore monostadio e del disoleatore comunicato con la suindicata nota del 11 agosto 2011;

(18) RITENUTO

opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra, di:

- 1. Eliminare la tabella n. 2 dell'Allegato A al DSR n. 22 del 22 aprile 2011.
- 2. Sostituire l'Allegato B al DSR n. 132 del 30 dicembre 2009, relativo al Layout impiantistico, con l'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, coincidente con quanto proposto dalla Ditta con la citata nota del 31 gennaio 2012.
- 3. Sostituire la prescrizione n. 6.1.1 come segue:
- 6.1.1 283,5 t, stoccaggio funzionale al trattamento presso l'impianto. Tale quantitativo potrà essere utilizzato, in caso di necessità, anche per la mera messa in riserva (R13), purché venga mantenuta l'efficienza del sistema di trattamento delle emulsioni.

- 4. Sostituire le prescrizioni n. 8.1 e 8.2 del DSR n. 132 del 30 dicembre 2009 relative alle operazione di miscelazione dei rifiuti come segue:
 - 8.1 le operazioni di miscelazione non "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono avvenire con le seguenti modalità:
 - a. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
 - b. Il Tecnico Responsabile, soggetto definito dall'art. 11, comma 1, lettera a) del DM 406/98 Regolamento Albo gestori, dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
 - c. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
 - d. Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
 - e. Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
 - f. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
 - g. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
 - h. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
 - i. I rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.
 - 8.2 La miscelazione dei rifiuti "in deroga" a quanto prescritto dall'art. 187, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, da eseguirsi esclusivamente sugli oli, deve essere effettuato inoltre secondo le seguenti ulteriori modalità:
 - a. le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica

riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in Allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.

- b. Il codice CER della miscela di oli esausti ottenuta nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati come previsto dall'art. 216-bis, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. verrà individuato nel codice CER prevalente della miscela.
- c. Le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono.
- d. Ai rifiuti contrassegnati con la dicitura "COOU" di cui all'Allegato A Tabella 1 del DSR n. 22/11, quando miscelati tra loro per essere avviati ad impianti della filiera del COOU, potrà essere assegnato il codice CER 13.02.08*.

(19) PRESO ATTO

che le modifiche richieste comportano una modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sia pure non sostanziale, rilasciata alla Ditta con DSR n. 132 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. e che pertanto la stessa è sottoposta - in base all'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;

(20) VISTE

le note datate 16 febbraio e 6 marzo 2012 con cui la Ditta ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori di cui sopra;

(21) VISTE

le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e n. 26/2007;

(22) VISTO

il D. Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010;

(23) VISTO

il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

(24) VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1519 del 26 maggio 2009;

(25) VISTI

i DSR n. 132 del 30 dicembre 2009, 21 del 31 marzo 2010 e 22 del 22 aprile 2011;

DECRETA

- 1. La Tabella n. 2 dell'Allegato A al DSR n. 22 del 22 aprile 2011 è eliminata.
- 2. L'Allegato B al D. Lgs. n. 132 del 30 dicembre 2009, relativo al Layout impiantistico, è sostituito con l'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3. La prescrizione n. 6.1.1 del DSR n. 132 del 30 dicembre 2009 è sostituita come di seguito riportato:
 - 6.1.1 283,5 t, stoccaggio funzionale al trattamento presso l'impianto. Tale quantitativo potrà essere utilizzato, in caso di necessità, anche per la mera messa in riserva (R13), purché venga mantenuta l'efficienza del sistema di trattamento delle emulsioni.
- 4. Le prescrizioni n. 8.1 e 8.2 del DSR n. 132 del 30 dicembre 2009 sono sostituite come di seguito riportato:
 - 8.1. le operazioni di miscelazione non "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono avvenire con le seguenti modalità:

- a. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimicofisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- b. Il Tecnico Responsabile, soggetto definito dall'art. 11, comma 1, lettera a) del DM 406/98
 Regolamento Albo gestori, dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
- c. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
- d. Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
- e. Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
- f. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
- g. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
- h. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- i. I rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.
- 8.2. La miscelazione dei rifiuti "in deroga" a quanto prescritto dall'art. 187, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, da eseguirsi esclusivamente sugli oli, deve essere effettuato inoltre secondo le seguenti ulteriori modalità:
 - a. le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in Allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.
 - b. Il codice CER della miscela di oli esausti ottenuta nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati come previsto dall'art. 216-bis, comma 7 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. verrà individuato nel codice CER prevalente della miscela.

- c. Le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono.
- d. Ai rifiuti contrassegnati con la dicitura "COOU" di cui all'Allegato A Tabella 1 del DSR n. 22/11, quando miscelati tra loro per essere avviati ad impianti della filiera del COOU, potrà essere assegnato il codice CER 13.02.08*.
- 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, sono fatte salve tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 132 del 30 dicembre 2009 così come modificato dai decreti del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 21 del 31 marzo 2010 e n. 22 del 22 aprile 2011.
- 6. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta De Luca Servizi S.r.l., con sede legale in Via Lotti, 7, Vittorio Veneto (TV), al Comune di Vittorio Veneto, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
- 7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE ing. Mariano Carraro

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta di nº 6 Pagio 23 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

2 8 MAR 2012

+ 2 PAGINE/im Joglo ALLEGATOA + 2 PAGINE/UM Jolo ALLEGATOB

UNITA COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
II Funzionario
Ing. Ubaldo De Bei

(Mello Der -

and the second s